

Statuto del Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma

Approvato Venerdì 13 Ottobre 2017

Art. 1) - COSTITUZIONE

È costituita una Associazione, senza fini di lucro, denominata "Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma", in sigla "GISCI", qualora l'associazione adottasse la vigente normativa inserirà nella propria denominazione "ente di Terzo Settore" o in sigla "ETS".

Sia l'associazione che i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Art. 2) - SEDE

La sede legale dell'associazione è stabilita in Firenze via Giovan Battista Amici, 20 presso lo studio del dott. Francesco Liverini.

Art. 3) - SCOPI

L'associazione si propone di esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha quindi come scopo la promozione e qualificazione dell'attività di screening organizzato per il cervicocarcinoma uterino, sul territorio italiano oltretutto a livello europeo, coinvolgendo i programmi organizzati esistenti o in progetto, ma anche esperti non direttamente coinvolti in programmi di screening organizzato.

L'associazione ha rilevanza di carattere nazionale, con rappresentanti regionali presenti in almeno 12 regioni o province autonome, residenti o aventi la loro attività lavorativa prevalente nella regione.

Nello specifico ha lo scopo di:

- promuovere e stabilire contatti tra i programmi di screening esistenti in Italia;
- promuovere e stabilire contatti internazionali per un confronto con altre esperienze;
- promuovere la qualità dei programmi anche attraverso lo sviluppo e l'applicazione di indicatori e standard e mediante programmi ad hoc;
- favorire il confronto interdisciplinare fra le diverse esperienze anche attraverso il supporto alla divulgazione dei risultati;
- promuovere attività di valutazione di costi e benefici;
- favorire attività di supporto metodologico verso i centri in fase di avviamento, o comunque con minore esperienza ed attività di formazione ed aggiornamento degli operatori;
- promuovere ogni altra iniziativa tendente alla qualificazione dell'attività di screening;
- promuovere attività di ricerca correlate.

È esclusa ogni attività di natura politica e sindacale sia in proprio che a tutela degli associati e pertanto non svolge né direttamente né indirettamente attività sindacale.

È espressamente escluso qualsiasi scopo di lucro.

L'associazione pubblica periodicamente con aggiornamento costante, sul proprio sito web ed in eventuali altre forme, l'attività scientifica realizzata.

Art. 4) - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) - ASSOCIATI

Possono essere ammessi in qualità di associati, senza alcuna limitazione, tutti coloro, persone fisiche o enti, in possesso dei requisiti dello statuto, esclusivamente gli appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e nei settori di attività del S.S.N. o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta o ne sono in qualche modo interessati in particolare ai programmi di screening del carcinoma della cervice uterina in Italia.

L'Associazione è, pertanto, multidisciplinare, essendo l'iscrizione rivolta a tutte le figure professionali coinvolte nelle problematiche dello screening.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti debbono presentare domanda scritta al Comitato di Coordinamento, obbligandosi ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e gli impegni di socio e di uniformarsi agli eventuali regolamenti emanati.

Ogni domanda di iscrizione approvata dal Comitato di Coordinamento, dovrà essere ratificata dall'assemblea. In caso di diniego all'ammissione comunicata all'interessato –come la sua ammissione– l'interessato potrà rivolgersi all'assemblea per il riesame della domanda presentata.

Ad ogni associato spetta il diritto di voto in assemblea oltre a quello di eleggere ed essere eletti negli organi dell'associazione. Spetta inoltre il diritto di prendere visione dei libri sociali e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Ad ogni associato è richiesta la massima partecipazione alle attività ed alle decisioni dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Verrà richiesta agli iscritti una quota annuale associativa in base alle deliberazioni dell'assemblea, la quota associativa non può essere trasferita e non è rivalutabile.

Ogni iscritto potrà recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta.

L'associazione dichiara e regola eventuali conflitti di interesse dovessero sorgere al suo interno e che saranno sottoposti a delibera dell'Assemblea degli associati a cura del Comitato di Coordinamento.

L'assemblea ha la facoltà di cancellare un iscritto per ogni ragione considerata valida purché deliberata dalla stessa sentito l'interessato. L'eventuale omissione del versamento di due quote associative annuali consecutive senza una motivazione accettabile può comportare la perdita automatica del diritto di iscrizione.

Art. 6) - FONDO COMUNE - PATRIMONIO

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi;
- c) dagli avanzi degli esercizi precedenti che devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali.

Attualmente il patrimonio è pari ad euro 100.855,96.

Art. 7) - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Comitato di Coordinamento;
- c) il Presidente;
- d) Il Comitato Scientifico
- e) l'Organo di Controllo.

Art. 8) - L'ASSEMBEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è formata da tutti gli associati ed è ordinaria e straordinaria; essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di impedimento, da persona nominata seduta stante dagli associati presenti.

L'assemblea ordinaria si riunirà almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente predisposto dal Comitato di Coordinamento.

Sono competenze dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del rendiconto dell'esercizio sociale con la relazione del Presidente;
- b) la nomina del Comitato di Coordinamento;
- c) la nomina del Presidente;
- d) la nomina del Comitato Scientifico
- e) la nomina dell'Organo di Controllo
- f) ogni altro argomento previsto dallo statuto o che il Comitato di Coordinamento o i soci ritengano di sottoporre.

L'assemblea ha il compito di:

- indirizzare e promuovere le attività di GISCI;
- approvare il programma di lavoro e la relazione presentata dal Comitato di Coordinamento;
- stabilire l'ammontare di una eventuale quota di iscrizione annuale;
- definire i gruppi di lavoro;

- approvare le domande di iscrizione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune secondo i criteri di cui all'art. 17 e 19. Ogni socio ha diritto ad un voto, può farsi rappresentare in assemblea tramite delega da un altro associato ma non può detenere più di una delega.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con l'intervento, di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9) - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

Le assemblee saranno convocate, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, dal Presidente sentito il parere del Comitato di Coordinamento, mediante comunicazione scritta eventualmente anche pubblicata sul sito web dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, la data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Le delibere per l'elezione delle cariche sociali dovranno essere assunte a scrutinio segreto.

Art. 10) – Il COMITATO DI COORDINAMENTO

L'Associazione è retta, coordinata e amministrata da un Comitato di Coordinamento eletto dall'Assemblea degli Associati che ne determina anche il numero, fino ad un massimo di nove componenti oltre al presidente.

Al fine di garantire l'interdisciplinarietà, il Comitato di Coordinamento deve rappresentare ogni gruppo di lavoro in attività. I singoli gruppi di lavoro provvedono a scegliere al proprio interno i rappresentanti da proporre nel corso dell'Assemblea.

Ogni socio può votare per un solo gruppo di lavoro. La nomina ha validità triennale. I membri non possono essere rieletti per due mandati consecutivi.

Tutti i componenti il Comitato di Coordinamento, ivi compreso il Presidente, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Il Comitato di Coordinamento detiene i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, può delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione a singoli consiglieri con delibera assunta a maggioranza dei componenti.

Sono compiti del Comitato di Coordinamento, tra l'altro:

- preparare il programma di lavoro concordato con l'Assemblea ed informarla dei risultati;
- attendere alla normale gestione corrente dell'Associazione e far fronte a tutti gli impegni richiesti per perseguire i fini e gli scopi dell'Associazione e ai problemi che possono intercorrere tra due regolari assemblee.
- predisporre il Bilancio dell'esercizio precedente accompagnandolo da una relazione in merito all'attività svolta ed ai risultati ottenuti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- predisporre il Bilancio preventivo, in linea con i programmi delineati, anch'esso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- eleggere anche un consigliere con compiti di Tesoreria. Ad esso spetta il compito di raccogliere quindi le eventuali quote associative e contributi che l'associazione può ricevere da persone fisiche, organizzazioni pubbliche o private. Pertanto è tenuto a predisporre annualmente un rendiconto economico finanziario al Comitato di Coordinamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11) – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica tre anni può essere rieletto ma non per due mandati consecutivi.

Il Presidente è tenuto a stendere, con l'ausilio di altro componente del Comitato di Coordinamento da lui delegato, il verbale di ogni riunione del Comitato di Coordinamento e dell'Assemblea che dopo l'approvazione saranno trascritti nei rispettivi libri. Egli deve mantenere la necessaria corrispondenza dell'Associazione ed attendere a tutti gli incarichi che gli saranno assegnati dal Comitato di Coordinamento.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio e la firma sociale, a tutti gli effetti di legge.

Art. 12) – IL COMITATO SCIENTIFICO

È composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea degli Associati, scelti tra figure professionali che si sono distinte nei campi professionali interessati.

I componenti, che devono possedere requisiti di provata professionalità durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

Il Comitato Scientifico ha compiti consultivi in merito alle politiche di sviluppo e di ricerca perseguite dall'Associazione, può formulare pareri scientifici riguardo ai programmi ed ai risultati scientifici ottenuti.

La funzione principale è quella di verifica e di controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Art.13) L'ORGANO DI CONTROLLO

Può essere istituito un organo di controllo, quando ne ricorrano le condizioni di legge o quando venga istituito con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Esso esercita il controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio, esegue delle verifiche periodiche trimestrali ed ha compiti di monitoraggio del rispetto delle norme di legge oltre che dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'associazione.

Almeno un componente l'Organo di Controllo, che può essere anche monocratico, deve possedere i requisiti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile.

ART. 14) I GRUPPI DI LAVORO

L'Associazione opera prevalentemente mediante gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro attivi sono decisi dall'Assemblea. L'accesso ai gruppi di lavoro è libero a tutti gli iscritti. Ogni gruppo nomina un proprio Comitato di Gruppo. Il numero dei componenti di tale Comitato viene stabilito da ogni gruppo di lavoro.

ART. 15) GRATUITÀ CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. Spetta esclusivamente ad ogni componente il diritto al rimborso delle spese vive, effettivamente documentate, sostenute in ragione del proprio incarico ed autorizzate dal Comitato di Coordinamento.

ART. 16) - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio costituito da rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente oltre al Bilancio preventivo per l'anno in corso. Tali documenti dovranno essere pubblicati, insieme alla descrizione degli incarichi retribuiti eventualmente affidati, sul sito web dell'Associazione.

Ai sensi delle vigenti norme è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente impiegati per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 17) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà nominare anche uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto, ad altra Associazione di terzo settore nel rispetto delle norme di legge cui è sottoposta e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18) - RICONOSCIMENTO GIURIDICO

Qualora l'Assemblea decida di richiedere il riconoscimento giuridico dell'Associazione, il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari. In tal caso dovranno essere osservate le norme relative alle persone giuridiche ed alle Associazioni riconosciute, in conformità dell'art. 11 e seguenti del Codice Civile ed alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore. La delibera per la presentazione della domanda di riconoscimento di Personalità Giuridica dovrà essere presa con il voto della maggioranza degli associati.

ART. 19) - ADEGUAMENTO DELLO STATUTO

Lo statuto sarà adeguato automaticamente e reso conforme alle norme imperative emanate con leggi o regolamenti dello Stato ed a quelle riguardanti le Associazioni riconosciute nel caso previsto all'art. 18. Per la formalizzazione del nuovo statuto si attueranno le procedure di legge riguardanti la pubblicazione e la registrazione.

Firmato:

Basilio Passamonti

Notaio:

Alessio Ciofini